

LAVOROdi **ALDO FORTE****Esonero contributivo giovani: dal 2021 per quelli fino a 30 anni**

Arrivano le istruzioni Inps (circolare 57/2020) sul bonus per i datori di lavoro introdotto dall'art. 1, c. 10, L. 160/2019, che ha modificato precedenti norme.

In maniera specifica, l'esonero applicabile alle **assunzioni a tempo indeterminato di giovani** risulta oggi soggetto alla disciplina della L. 205/2017 secondo la quale, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 160/2019, il limite anagrafico del giovane, da tenere in considerazione per le assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, è innalzato a 35 anni di età. **A decorrere dal 2021** tale limite anagrafico sarà strutturalmente individuato nei **30 anni di età**; è da rilevare che l'agevolazione si applica alle assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri e che può essere riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati; rimangono **esclusi i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico**. Si ricorda che l'incentivo è pari al **50%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di **3.000 euro su base annua**, da riparametrare e applicare su base mensile; la durata è di **36 mesi** a partire dalla data di assunzione.

L'incentivo passa al **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, se le assunzioni a tempo indeterminato intervengono entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio e riguardano giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di **alternanza scuola-lavoro** o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Come fatto cenno, l'incentivo è riconosciuto **a tutti i datori di lavoro privati**, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

L'esonero contributivo abbraccia **tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato** con il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato; possono essere ricompresi i casi di part-time.

Rimane fuori dall'applicazione dell'incentivo, l'assunzione con contratto di **lavoro intermittente o a chiamata** anche se stipulato a tempo indeterminato, in quanto tale rapporto è strutturalmente concepito con lo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua. Invece, si applica ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo instaurato con una **cooperativa di lavoro** ai sensi della L. 142/2001.

Infine, l'Inps precisa che l'esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di **somministrazione**, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato. E' importante ricordare che l'esonero contributivo **non è cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi; per esempio, l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi.